

**OGGETTO: Domanda di iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari
di Corte di Assise di Appello**

Il/la sottoscritto/a _____

nat_ il ___ / ___ / _____ a _____ Prov. _____

di professione _____

residente a _____

in via/p.zza _____ n° _____ tel. _____

in possesso del titolo di studio di _____

conseguito in data ___ / ___ / _____ presso _____

CHIEDE

di essere iscritt_ nell'elenco delle persone che possono essere chiamate ad esplicare le funzioni di
Giudice popolare di Corte di Assise di Appello.

A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951,
n. 287 e di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall'art.12 delle legge suddetta.

Data

Firma

* * *

COMUNE DI _____

La presente domanda è stata ricevuta in data _____ e avendo l'interessato presentato
il documento comprovante il titolo di studio in suo possesso, si accerta che il titolo medesimo
corrisponde a quello denunciato.

Il Sindaco

PARTE RISERVATA ALLA COMMISSIONE COMUNALE



ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287

Articolo 9

(Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise)

I giudici popolari per le corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Articolo 10

(Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello)

I giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Articolo 12

(Incompatibilità con l'ufficio di Giudice Popolare)

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

